



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di venerdì 22 Ottobre 2021

EDITORIALI

[Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 19 ottobre](#)
di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

[Transizione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al Mise](#)
di Debora Reverberi

ACCERTAMENTO

[L'inesperienza dei figli subentranti al padre giustifica lo scostamento dei ricavi aziendali](#)
di Angelo Ginex

IMPOSTE SUL REDDITO

[Navigazione da diporto: l'imposta sostitutiva sul noleggio occasionale](#)
di Gennaro Napolitano

IMPOSTE SUL REDDITO

[Elusiva la cessione del contratto di leasing da parte del professionista](#)
di Stefano Rossetti

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Sciare a Kronplatz – Plan De Corones](#)
di Stefania Pompigna – Digital Assistant

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 19 ottobre

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **quarta puntata** di **Adempimenti In Diretta** è iniziata con la sessione **“aggiornamento”**, nell'ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla prassi e alla giurisprudenza, della **scorsa settimana**.

La sessione **“caso operativo”** è stata poi dedicata alla **tassazione del capital gain**, mentre nell'ambito della sessione **“scadenziario”** è stato analizzato il **modello 730 integrativo**.

Durante la sessione **“adempimenti in pratica”**, rubrica curata da **TeamSystem**, sono state date indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione automatica degli estratti conto bancari con **TS Studio**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti; ne ho selezionati alcuni, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. VARIAZIONE DATI SOSTITUTO DI IMPOSTA NEL 730

2. DIFFERNZA TRA PARTECIPAZIONI

1. CORREZIONE DEL 730 PRECOMPILOTATO

10

Caso di esonero presentazione dichiarazione dei redditi

Nell'ipotesi di un reddito di lavoro dipendente e della proprietà della casa di abitazione, vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi?

S.M.

La risposta è negativa.

Nell'ipotesi di lavoro dipendente, o pensione, e di possesso dell'abitazione principale con relative pertinenze, il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Occorre, però, verificare che i redditi siano stati corrisposti da un unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ovvero che, in presenza di redditi corrisposti da più sostituti di imposta, l'ultimo abbia effettuato il conguaglio delle imposte.

9

Trattenute secondo acconto Irpef

In quale mese saranno trattenuti i secondi acconti Irpef in busta paga?

E.T.

La retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo acconto Irpef è quella di novembre.

Nell'ipotesi, però, di retribuzione insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

8

Indicazione sostituto di imposta in dichiarazione

Nel modello Redditi non va indicato il sostituto d'imposta?

ST.D.STP SRL

No, all'interno del modello Redditi PF non va mai indicato il sostituto di imposta, sia esso il datore di lavoro o l'ente pensionistico.

Infatti, solo nel modello 730 possono essere indicati i dati del sostituto di imposta che provvede al conguaglio delle imposte.

7

Importi già rimborsati nel modello Redditi PF

Per correggere un modello 730/2021 intendo presentare un modello Redditi. Dove devo inserire gli importi già rimborsati dal sostituto?

M.F.

Il modello Redditi PF, presentato per correggere gli errori indicati nel modello 730, deve riportare i crediti già rimborsati all'interno del rigo RN42 – colonna 2.

Così, anche eventuali importi trattenuti dal sostituto devono essere indicati all'interno del rigo RN42 – colonna 1.

6

Modello Redditi per correzione 730

Devo predisporre un modello Redditi 2021 ai fini della correzione dei dati di un 730/2021. In questo caso devo flaggare che si tratta di un'integrativa?

M.R.

Nell'ipotesi in cui un contribuente voglia o debba presentare un modello Redditi PF, in luogo del modello 730 integrativo, al fine di capire se si tratta di un modello correttivo o integrativo, occorre fare riferimento alla data di presentazione.

In particolare:

- se il modello è presentato entro il 30 novembre, si tratta di una dichiarazione correttiva nei termini;
- se il modello è presentato oltre il termine del 30 novembre, si tratta di una dichiarazione integrativa.

5

Prospetto delle plusvalenze – Quadro RT

Come mai nel quadro RT esiste ancora il prospetto delle plusvalenze relativo alle partecipazioni qualificate anche se dal 2019 la disciplina è mutata?

L.C.

Nonostante dal 2019 non esista più, ai fini della disciplina della tassazione del *capital gain*, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non, il prospetto del quadro RT deve essere compilato per indicare gli effetti delle cessioni che sono avvenute fino al 31 dicembre 2018 con percepimento nei periodi di imposta successivi (ad esempio a causa di corrispettivo dilazionato).

Ciò in quanto i redditi diversi, ex articolo 67 del Tuir, sono tassati in base al principio di cassa, quindi nel periodo di imposta di percepimento del corrispettivo.

#4

Conversione corrispettivo in euro

Quali sono i criteri disciplinati dall'articolo 9, comma 2, del Tuir, per convertire il corrispettivo in euro?

R.S.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Tuir, i proventi in valuta estera devono essere convertiti in euro secondo il cambio del giorno in cui sono percepiti.

Se non è disponibile il cambio del giorno in cui sono percepiti, occorre considerare il cambio del primo giorno anteriore.

In assenza dei cambi sopra citati occorre utilizzare il cambio del mese in cui sono stati percepiti.

3

Variazione dati sostituto di imposta nel 730

Nell'ipotesi di variazione dei dati del sostituto a causa di cessazione del contratto e nuova assunzione, si può presentare il modello 730 integrativo o occorre inviare il modello Redditi?

G.R.

Nella fattispecie descritta nel quesito si ravvisa una variazione di sostituto di imposta.

Infatti, l'ex datore di lavoro, indicato nel 730/2021 originario, non rappresenta più il sostituto di imposta del contribuente.

In questo caso occorre che il contribuente invii, entro il termine per la presentazione del modello 730 integrativo, un nuovo modello 730 per correggere tali dati.

Il nuovo modello 730 deve riportare tutti i dati dell'originario, ad eccezione delle seguenti:

- all'interno della casella “730 integrativo” del frontespizio, occorre indicare il codice 2;
- i dati del sostituto di imposta devono essere variati, inserendo quelli del nuovo datore di lavoro.

2

Differenza tra partecipazioni

Potreste illustrarci la differenza tra partecipazione qualificata e non qualificata?

ST.D.STP SRL

Ai sensi dell'articolo 67 D.P.R. 917/1986 (Tuir), si considerano non qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2 o al 20 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5 o al 25 per cento, sempre a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre quote.

Diversamente, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, sempre a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre quote.

Tipologia società

Partecipazioni non qualificate

Partecipazioni qualificate

Società non quotate

Diritto di voto non superiore al 20% e partecipazione al capitale non superiore al 25%

Diritto di voto superiore al 20% e partecipazione al capitale superiore al 25%

Società quotate

Diritto di voto non superiore al 2% e partecipazione al capitale non superiore al 5%

Diritto di voto superiore al 2% e partecipazione al capitale superiore al 5%

1

Correzione del 730 precompilato

Per chi ha accettato autonomamente il 730 precompilato quali sono i termini e le modalità di correzione?

V.G.

Le istruzioni, collegate al modello 730/2021, riportano le modalità per la presentazione diretta del modello 730 precompilato.

Tale modello, messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, può essere modificato e integrato prima dell'invio.

Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche, come previsto anche all'interno delle istruzioni a pag. 12, *“devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo «Rettifica del modello 730»”*.

Va da sé che può essere inviato, alternativamente:

- un modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre;
- un modello Redditi PF, entro il 30 novembre (correttiva nei termini), oppure nei termini previsti per la presentazione del modello Redditi PF 2021 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa) o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Transizione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al Mise

di Debora Reverberi

DIGITAL Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre **il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni** previste dalle rispettive discipline dei **crediti d'imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0**.

La comunicazione al Mise è adempimento *disposto ex lege* in relazione alle seguenti misure agevolative:

- **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0**, di cui ai [commi 189 e 190 dell'articolo 1, L. 160/2019](#) e di cui ai [commi 1056, 1057 e 1058 dell'articolo 1, L. 178/2020](#);
- **credito d'imposta R&S&I&D**, di cui ai [commi 200, 201, 202 e 203 dell'articolo 1, L. 160/2019](#) e ss.mm.ii.;
- **credito d'imposta Formazione 4.0**, di cui ai [commi 46-56 dell'articolo 1, L. 205/2017](#) e ss.mm.ii.

Restano pertanto **esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari**, ovvero non inclusi negli [allegati A](#) e [B](#) annessi alla L. 232/2016.

Ciascuno dei tre decreti direttoriali si preoccupa, al comma 5 dell'articolo 1, di formalizzare **l'assenza di conseguenze in caso di mancato invio del modello al Mise**:

- **l'inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell'agevolazione**;
- il mancato invio **non determina effetti in sede di controllo dell'Amministrazione finanziaria**;
- i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a **fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0**.

Si esaminano di seguito **le caratteristiche dei differenti modelli di comunicazione** allegati ai

Decreti Direttoriali, per ciascuna tipologia di credito d'imposta.

Credito d'imposta per investimenti beni strumentali 4.0

Il modello di comunicazione richiede l'indicazione di **dati anagrafici ed economici dell'impresa**, con separata esposizione dei seguenti investimenti:

- **sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all'[allegato A, L. 232/2016](#)**
;
- **sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'[allegato B, L. 232/2016](#).**

Nel **frontespizio** sono richieste, oltre ai dati anagrafici e alle informazioni sull'appartenenza ad un gruppo, indicazioni circa la **fruizione in periodi d'imposta precedenti dell'iper ammortamento**, circa l'impiego di **innovation manager** con **fruizione del relativo voucher**, nonché **dati sul progetto d'investimento** (se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi) e individuazione delle **tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati**.

Nella sezione A, relativa agli investimenti in beni materiali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all'interno dei **tre gruppi dell'[allegato A alla L. 232/2016](#)**, con indicazione dei relativi **costi agevolabili e l'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese**.

Nella sezione B, relativa agli investimenti in beni immateriali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all'interno **dell'[allegato B della L. 232/2016](#)** con indicazione dei relativi **costi agevolabili e l'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese**.

In relazione alla **sezione B** si segnala tuttavia che **l'elenco non risulta aggiornato con l'integrazione delle seguenti voci 21, 22 e 23 introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: "sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)."**

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale [Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d'imposta beni strumentali \(mise.gov.it\)](#), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed **inviato tramite PEC** all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

- **investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;**
- **investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.**

Credito d'imposta R&S&I&D

Il modello di comunicazione richiede l'indicazione di dati anagrafici ed economici dell'impresa, con separata indicazione in **cinque sezioni distinte** dei seguenti investimenti:

- **sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;**
- **sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;**
- **sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;**
- **sezione B3 – investimenti in attività di IT *green*, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;**
- **sezione C – investimenti in attività di Design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.**

In ciascuna sezione sono richiesti **dati relativi ai progetti** quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le **spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall'impresa o commissionate a imprese del gruppo**.

Per ogni tipologia d'investimento è richiesta l'indicazione **dell'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese**.

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale [Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica \(mise.gov.it\)](#), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed **inviato tramite PEC** all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- **investimenti effettuati** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa **2020**), **entro il 31.12.2021**;

- **investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.**

Credito d'imposta Formazione 4.0

Il modello di comunicazione richiede l'indicazione di **dati anagrafici ed economici dell'impresa**, con separata indicazione in **due sezioni distinte** dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in attività di Formazione 4.0 **sostenuti nel periodo d'imposta 2020**;
- sezione B – investimenti in attività di Formazione 4.0 **sostenuti nei periodi d'imposta 2021-2022**.

In ciascuna sezione sono richiesti **dati relativi alle attività formative**, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex D.M. 17.10.2017.

Sono inoltre richiesti i seguenti dati:

- indicazione delle **tecnologie abilitanti 4.0** ex articolo 3, D.M. 04.05.2018;
- **ambiti aziendali** di declinazione di tali tecnologie di cui all'[allegato A](#), L. 205/2017;
- **modalità di erogazione** delle attività formative, interna o esterna;
- **importo complessivo delle spese ammissibili**;
- eventuale **fruizione di altre sovvenzioni pubbliche** sulle medesime spese.

Si evidenzia che **la sezione A, relativa al periodo d'imposta 2020, contempla soltanto, quali spese ammissibili, quelle del personale dipendente** ai sensi dell'articolo 4, D.M. 04.05.2018, mentre la sezione B dedicata ai periodi d'imposta 2021-2022, contempla le voci di spesa di cui all'[articolo 31, Regolamento \(UE\) 651/2014](#), come a voler confermare che l'ampliamento delle fattispecie agevolabili previste dal comma 1064, lettera l), articolo 1, L. 178/2020 **scatti dal periodo d'imposta 2021**.

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale [Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d'imposta formazione \(mise.gov.it\)](#), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed **inviato tramite PEC** all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- **investimenti effettuati** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa **2020**) **entro il 31.12.2021**;

- **investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.**

ACCERTAMENTO

L'inesperienza dei figli subentranti al padre giustifica lo scostamento dei ricavi aziendali

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Al fine di superare le **presunzioni** poste dall'Amministrazione finanziaria alla base dell'accertamento basato sugli **studi di settore**, rappresentano **circostanze rilevanti**, di cui il giudice di merito deve tener conto in presenza di idonea documentazione, quelle dirette a dimostrare che lo **scostamento** rispetto ai ricavi dichiarati è dipeso dalla **inesperienza dei figli**, nuovi titolari, subentrati al defunto padre, fondatore dell'azienda, essendo indubbio che tale evento determina una **fase critica** nel prosieguo dell'attività, dipendente dalla necessità sia di ricreare **rapporti di rinnovata fiducia** con interlocutori abituati ad intrattenere rapporti esclusivamente con il predecessore, sia di adottare **decisioni su impegni di spesa**, i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere erroneamente valutati.

Sono queste le conclusioni che emergono dall'**ordinanza n. 29470**, depositata ieri **21 ottobre** dalla **Corte di Cassazione**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di un **avviso di accertamento** per IVA ed IRAP, scaturito dalla verifica mediante **studi di settore**, con conseguente rettifica dei ricavi dichiarati. Tale atto impositivo veniva **impugnato** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale.

La società proponeva **appello** chiedendo di poter presentare **documentazione** per suffragare le ragioni dello scostamento dovuto segnatamente alla **inesperienza dei titolari subentrati al fondatore** dell'azienda. La Commissione tributaria regionale del Lazio riteneva inammissibile la produzione probatoria sul presupposto che gli atti, poiché erano già disponibili al momento del giudizio di primo grado, avrebbero dovuto essere presentati in quella circostanza.

Pertanto, la contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** deducendo, tra gli altri motivi, l'**omesso esame di fatti decisivi per il giudizio**, e cioè le **difficoltà nel riorganizzare l'azienda**,

createsi dopo la scomparsa del fondatore (che la gestiva direttamente in via esclusiva come ditta individuale) e il **subentro** nella compagine (trasformata in società) degli **eredi**.

In particolare, la ricorrente asseriva essersi determinata una **fase critica nel prosieguo dell'attività** a causa della morte del padre fondatore e il subentro dei **figli inesperti**, i quali, precedentemente, **non** avevano avuto **ruoli attivi in azienda** e, pertanto, non avevano maturato esperienza nel settore; gli stessi, inoltre, avevano dovuto adottare **decisioni su impegni di spesa**, i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere stati **valutati erroneamente**.

Inoltre, la società contestava il mancato pronunciamento, da parte dei giudici di appello, sulla **ragionevolezza dell'accertamento** di maggiori ricavi, tenuto conto che l'attività prevalente era quella del **trasporto pubblico** di linea in ambito urbano e *sub* urbano, e che l'area di attività astrattamente suscettibile di consentire ricavi non dichiarati sarebbe stata quella del **noleggio con conducente**. Più precisamente, deduceva dunque che **il maggior ricavo** contestato dall'Ufficio sarebbe scaturito dal settore minoritario dell'attività che avrebbe originato **un'entrata di poco inferiore a quella** prodotta dalla parte largamente prevalente.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** proposto dalla società, evidenziando che: «*la sentenza non ha valutato se l'Amministrazione finanziaria avesse esaminato partitamente gli aspetti dedotti dalla ricorrente e se avesse motivato sulle ragioni per le quali quelle circostanze fossero irrilevanti al fine di superare le presunzioni poste a base dell'accertamento di maggior reddito*».

È stato evidenziato invece, che la società operava nel campo del trasporto pubblico locale, disponendo di **mezzi** in parte di **vetusta immatricolazione** e, quindi, bisognevoli di **manutenzione**, se non di sostituzione, per assicurare adeguati *standard* di sicurezza ai viaggiatori.

Pertanto, in una situazione di tal genere – ha precisato la Corte – non può ritenersi, come sostiene l'Amministrazione, che l'attività aziendale sia proseguita **senza risentire dei cambiamenti** intervenuti alla morte del padre fondatore, sol perché la ditta era **preesistente al subentro** dei figli e, perciò, in grado di procedere senza alcun problema.

Inoltre, è stato precisato che l'[articolo 62-bis D.L. 331/1993](#) pone come **giustificazione** dell'accertamento standardizzato il solo **disallineamento** dal parametro indicato dallo **studio di settore**, ma esige, a seguito del **contraddittorio** con il contribuente, un **esame particolarmente attento** delle sue **controdeduzioni** (anche di quelle eventualmente addotte in giudizio), a necessaria integrazione di quell'iniziale elemento.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta a questo schema, **limitandosi a riassumere, riduttivamente, le motivazioni della parte sulle criticità dell'azienda** nell'anno in verifica, affermando che: «*l'unico motivo addotto dalla parte in sede di contraddittorio è stato rapportato al dissesto che si è creato nella società dopo la morte del padre*». Trattasi però, secondo i giudici di legittimità, di un'**espressione priva di contenuto**

esplicativo e non rapportata alle **circostanziate ragioni** addotte dalla società, formulate, peraltro, non in termini di dissesto, ma solo di **minore redditività**.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** alla CTR Lazio per il riesame della fattispecie nei termini sopra indicati.

IMPOSTE SUL REDDITO

Navigazione da diporto: l'imposta sostitutiva sul noleggio occasionale

di Gennaro Napolitano

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **D.L. 1/2012** (convertito con modificazioni dalla L. 27/2012), nel dettare *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, ha introdotto all'interno del **Codice della nautica da diporto** alcune disposizioni di semplificazione.

In particolare, l'[articolo 59-ter](#) del decreto in esame ha aggiunto al **D.Lgs. 171/2005** (contenente, appunto, il Codice della nautica da diporto) l'[articolo 49-bis](#) che disciplina il **noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto**, prevedendo, tra l'altro, uno speciale **regime fiscale** dei **proventi** derivanti da tale attività che, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere assoggettati a **imposta sostitutiva**.

L'[articolo 49-bis](#), in primo luogo, stabilisce che *“al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto (...), iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità”* (**comma 1**).

Per **navigazione da diporto** si intende quella effettuata in **acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro**, nonché quella esercitata a **scopi commerciali**, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 L. 172/2003 (**navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche**), ferma restando la disciplina ivi prevista.

Le tipologie di **imbarcazioni e navi da diporto**, a cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo 49-bis in esame, sono quelle elencate dall'[articolo 3, comma 1, D.Lgs. 171/2005](#).

Ai fini della disciplina del **noleggio occasionale**, il [comma 2](#) dell'[articolo 49-bis](#), prevede:

- con riferimento alle **imbarcazioni da diporto**, che il comando e la condotta possono

essere assunti dal **titolare**, dall'**utilizzatore** a titolo di locazione finanziaria ovvero attraverso l'utilizzazione di **altro personale**, con il solo requisito del possesso, da **almeno tre anni**, della **patente nautica**, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; la previsione del **requisito temporale** dei tre anni è stata aggiunta dal **Lgs. 160/2020** (articolo 20), che però, ha contestualmente stabilito che la stessa ha effetto **a decorrere dal 1° gennaio 2022** (articolo 33, comma 7);

- con riferimento alle **navi da diporto**, che, **in luogo della patente nautica**, il **conduttore** deve essere munito di **titolo professionale del diporto**; peraltro, qualora sia utilizzato **personale diverso**, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le **prestazioni occasionali di tipo accessorio** con conseguente applicazione della specifica disciplina (cfr. [articolo 70, comma 1](#), e [articolo 72, D.Lgs. 276/2003](#)).

Ai sensi del **comma 3 dell'articolo 49-bis**:

- l'effettuazione del **noleggio** è subordinata esclusivamente alla previa **comunicazione**, da effettuare mediante **modalità telematiche**, all'**Agenzia delle entrate** e alla **Capitaneria di porto** territorialmente competente, nonché all'**Inps** e all'**Inail** nel caso di impiego di **personale diverso** (la definizione di tali modalità telematiche è contenuta nel **I. 26.02.2013**, adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 49-bis);
- l'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 2.775 euro a 11.017 euro, mentre la mancata comunicazione all'**Inps** o all'**Inail** comporta l'applicazione delle sanzioni previste in caso di lavoro irregolare ([articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002).

Il **comma 3-bis**, invece, espressamente prevede che il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Il **regime fiscale** speciale connesso al **noleggio occasionale** di **imbarcazioni e navi da diporto** è disciplinato dal **comma 5 dell'articolo 49-bis**, secondo il quale:

- i **proventi** derivanti dall'attività di **noleggio occasionale** di **imbarcazioni e navi da diporto**, di **durata complessiva non superiore a 42 giorni**, sono assoggettati, **a richiesta del percipiente**, a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del **20%**, con **esclusione** della **detrarribilità** o **deducibilità** dei **costi** e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio;
- l'**imposta sostitutiva** deve essere **versata** entro il **termine** stabilito per il versamento a **saldo dell'Irpef**;
- per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
- la **mancata comunicazione** all'**Agenzia delle entrate** dell'effettuazione del noleggio occasionale (prevista, come detto, dal comma 3) **preclude** la possibilità di usufruire del regime dell'imposta sostitutiva ovvero comporta la **decadenza** dal medesimo regime.

Si ricorda, infine, che:

- con il **provvedimento del 13 dicembre 2013** del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto nonché le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva;
- con la [**risoluzione 43/E/2014**](#) è stato istituito il codice tributo **“1847”** da utilizzare per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva;
- coloro che scelgono di avvalersi del regime dell'imposta sostitutiva devono compilare la **Sezione XV** del **Quadro RM** del **modello Redditi Persone fisiche** (la compilazione della sezione vale come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva).

IMPOSTE SUL REDDITO

Elusiva la cessione del contratto di leasing da parte del professionista

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

IL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA: TEORIA E TECNICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risposta ad istanza di interpello n. 742/2021](#), pubblicata nella giornata di ieri, l'Amministrazione finanziaria ha bocciato, sotto il profilo dell'abuso del diritto, l'operazione di **cessione di un contratto di leasing immobiliare** da parte di un **professionista in favore di una società a responsabilità limitata** da lui partecipata al 100%.

Il professionista istante, nel dicembre 2008, ha stipulato un **contratto di leasing immobiliare**, avente ad oggetto un immobile ad oggi destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale di lavoro autonomo.

I canoni di leasing sono stati dedotti dal reddito professionale secondo il combinato disposto [dell'articolo 1, comma 335, L. 296/2006](#) e [dell'articolo 54, comma 2, Tuir](#).

In questo contesto, il professionista ha chiesto all'Amministrazione finanziaria di esprimersi, in termini di **abusività** ai sensi dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#) (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente"), in relazione all'operazione di **cessione del contratto di leasing** stipulato per il finanziamento dell'acquisto dell'unico immobile (ad oggi utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale in forma individuale) ad una **società di gestione immobiliare**, neocostituita, di cui il professionista sarebbe **l'unico socio**, e della **successiva locazione all'associazione professionale** di cui il professionista fa parte dell'immobile oggetto del contratto di leasing.

L'operazione si articolerebbe nelle seguenti fasi:

- **cessione del contratto di leasing ad una s.r.l. unipersonale partecipata dal professionista istante per la gestione commerciale dell'immobile** (e, in futuro, anche di altre unità immobiliari) ad **un corrispettivo pari a 100.000 euro**. Valore, quest'ultimo, inferiore al valore di mercato dell'immobile che sarebbe pari a **000 euro**;
- **accensione di un finanziamento infruttifero da parte dell'unico socio alla società a**

responsabilità limitata unipersonale al fine di costituire la provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo;

- **risoluzione del contratto di locazione in corso tra il professionista istante e l'associazione professionale e stipulazione di un nuovo contratto di locazione dell'immobile tra la newco e la medesima associazione professionale, ad un valore di mercato slegato dall'importo del canone di leasing.**

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'operazione sopra rappresentata **è da considerarsi elusiva sotto il profilo Irpef**, in quanto:

- la cessione del contratto di leasing alla newco;
- e l'accensione di un finanziamento infruttifero al fine di poter dotare la società della disponibilità finanziaria per il pagamento del corrispettivo

permetterebbero di evitare la completa “emersione” di una plusvalenza fiscalmente imponibile derivante da un conferimento diretto del contratto di leasing nella società neocostituita e controllata al 100 per cento dal professionista istante.

In linea generale, con l'operazione di conferimento, il **soggetto conferente apporta beni a una società conferitaria**, ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della stessa società in cui ha effettuato l'apporto. A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovrapprezzo) assegnando le nuove azioni al soggetto conferente.

Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. A tale riguardo, infatti, **l'articolo 9, comma 5, Tuir** stabilisce, come principio generale, che *“ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”*.

Alla luce di quanto sopra, nel momento in cui il professionista istante conferisce il contratto di leasing nella società unipersonale di nuova costituzione, **si realizza una plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto**, da quantificare tenendo conto di quanto stabilito dall'[articolo 9, comma 2, secondo periodo, Tuir](#), secondo cui *“in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”*.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, dunque, **la rilevanza fiscale del valore normale ai fini della determinazione della plusvalenza opera, quindi, anche rispetto ai conferimenti di beni o crediti eseguiti da liberi professionisti in società, ai sensi del combinato disposto ex articoli 9 e 54 Tuir**.

In conclusione, dunque, l'operazione, nel suo insieme considerata, viene considerata **elusiva** poiché diretta a consentire al professionista istante il conseguimento di un **risparmio**

d'imposta indebito, costituito dalla differenza tra:

- **il valore normale del contratto di leasing;**
- **ed il corrispettivo indicato**

in aggrimento delle disposizioni afferenti i conferimenti dei beni (e dei diritti) nelle società da parte dei lavoratori autonomi.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Sciare a Kronplatz – Plan De Corones

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

Sciare a Kronplatz – Plan De Corones significa scegliere l'**area sciistica** più ampia dell'**Alto Adige** con ben 119 km di piste. Si estende tra **Valdaora** e **San Vigilio di Marebbe** e **Brunico** con un'altitudine massima di 2.275 m. Il comprensorio Kronplatz – Plan De Corones è parte del **Dolomiti Superski** e quindi con un unico skipass hai accesso ad altre 12 aree sciistiche.

Qui oltre ad impianti e piste sono presenti: snowpark, tappeti, noleggio sci, scuole di sci, malghe e rifugi, scopriamole insieme.

- **Impianti e piste:** Plan De Corones dispone di piste perfette per professionisti e principianti, sono presenti anche piste da fondo e piste da gara ed è possibile godersi la discesa serale grazie allo sci notturno. Il divertimento non manca nemmeno per i bambini con le piste per slittini. Tutto è collegato da impianti moderni: la navetta Skibus Piculin, il collegamento ferroviario, la cabinovia Plan de Corones 2000, la seggiovia Plateau e la cabinovia Belvedere.
- **Snowpark Plan De Corones:** è sede di svariati e importanti eventi del **freeski** e dello **snowboard** nazionale e internazionale. Si trova tra le **piste Belvedere** e **Plateau** ed è puro divertimento per famiglie e bambini. È predisposto da diverse linee: easy line, medium rail line, medium kickerline, family fun line, premium line.
- **Tappeti:** sono due e si trovano nella **Kids Area Panorama**, hanno una dimensione di 81 m. e di 60 m. e per i più piccoli è disponibile anche un tappeto magico da 21 m. Il divertimento è garantito, infatti i bambini salendo sul tappeto avranno la possibilità di arrivare sulla pista dei gonfiabili, sulla pista da sci o sulla mini pista da slittino scivolando in massima sicurezza.
- **Noleggio sci:** perché portarsi tutto dietro? O perché acquistare le varie attrezzature se non hai le giuste conoscenze? A Kronplatz – Plan De Corones puoi noleggiare tutto ciò di cui hai bisogno presso i noleggi gestiti da professionisti ed esperti che sapranno guidarti nella scelta dell'attrezzature più adatte per te.
- **Scuole di sci:** a Kronplatz sono presenti più di 200 maestri per imparare a scivolare sulla neve. Ti insegheranno i giusti movimenti, i trucchi per iniziare da subito a divertirti, i metodi per sciare in sicurezza. Le scuole di sci a Plan De Corones sono circa dieci distribuite per l'intera area sciistica.
- **Malghe e rifugi:** le malghe con baite di pietre e di legno un tempo erano la residenza estiva dei pastori della malga, oggi sono diventate punti di ristoro. I rifugi a Plan De Corones sono circa 40 con l'aspetto tipico tirolese. Sia nelle malghe che nei rifugi potrai gustare piatti tipici locali.

Kronplatz – Plan De Corones ti farà vivere una vacanza in cui relax, divertimento ed emozioni si incontreranno in un unico posto, pensi di andarci?



MontagneTop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO